Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 7 luglio 1964 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1964, n. **476.**

Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio.

Con atto approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo statuto del Consorzio dovrà essere modificato per comprendere nella rappresentanza consorziale:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante del Ministero delle finanze;

3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

4) i sindaci di ciascuno dei Comuni circumlacuali (Castiglion del Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);

5) il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicultura di Monte del Lago;

6) il presidente del Consorzio per la bonifica del lago Trasimeno;

7) undici rappresentanti nominati dall'assemblea generale del Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i concessionari di posti di pesca.

Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di anticipo i Ministeri e l'Amministrazione provinciale interessati provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti per la durata di un triennio.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo della sua attività nell'ambito dei compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è aggiunto il seguente:

Articolo 5-*bis*. — « Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati è concesso:

1) ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;

2) successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.

Il diritto al taglio di eventuali eccedenze è compreso nella cessione di cui all'articolo precedente ».

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concederà al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno un contributo annuo di lire 10 milioni.

Al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le norme del regolamento per la esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1964

SEGNI

MORO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 giugno 1964, n. 477.

Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

MORO — MEDICI — TAVIANI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 478.

Istituzione delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, in applicazione della legge 19 luglio 1961, n. 1012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, che disciplina le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia di Gorizia sono istituite scuole elementari con lingua di insegnamento slovena, *nel comune di Gorizia*: capoluogo via Croce, capoluogo via Randaccio, S. Andrea, Piedimonte, Piuma, S. Mauro; *nel comune di S. Floriano*: S. Floriano capoluogo, Valeris, Giasbana; *nel comune di Cormons*: Plessiva; *nel comune di Dolegna*: Scriò; *nel comune di Doberdò*: Doberdò capoluogo, Jamiano, Vallone; *nel comune di Savogna*: Savogna capoluogo, Rupa, Gabria, S. Michele.

Art. 2.

Nel Territorio di Trieste sono istituite scuole elementari con lingua di insegnamento slovena, *nel comune di Trieste*: S. Giacomo - via L. Frausin, 12; via S. Francesco, 42; via Donadoni, 28; Servola - Salita De Marchi, 8; S. Anna Valmaura - via dell'Istria, 143; S. Giovanni - via Caravaggio, 4; Barcola - via Cerreto, 19; Roiano - via Montorsino, 8; Cattinara - via Marchesetti n. 16; Villa Opicina - piazzale Monte Re, 2; Basovizza n. 98; Gropada, 92; Prosecco, 177; S. Croce, 217; Trebiciano, 33; *nel comune di Monrupino*: Zolla, 18; *nel comune di Duino Aurisina*: Aurisina - via Cave, 85; S. Giovanni di Duino, 18; Medeazza, 18; Duino - via Aquileia, 70; Sistiana, 13; Ceroglie, 31; Malchina, 38; Slivia, 23; S. Pelagio, 50; *nel comune di Sgonico*: Sgonico, 24; Sales, 62; Gabrovizza S. Primo, 58; Borgo Grotta Gigante, 3; *nel comune di S. Dorligo della Valle*: S. Dorligo della Valle, 210; Domio, 72; S. Giuseppe della Chiusa, 144; Caresana, S. Antonio in Bosco, 101; Bagnoli della Rosandra, Pese-Grozzana; *nel comune di Muggia*: S. Barbara, Stramare, 11/7.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 479.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee nel comune di Campogalliano, in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica Amministrazione il territorio indicato nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 15 marzo 1963, n. 526, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio del comune di Campogalliano (provincia di Modena).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 480.

Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività complementari del traffico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Considerato che per i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attività complementari del traffico non è possibile un regolare controllo della disoccupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Vista la deliberazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria in data 5 giugno 1963 trasmessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 21 settembre 1963;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attività complementari del traffico, in quanto i lavoratori medesimi siano occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi cui appartengono e siano da questi retribuiti.

Per attività complementari del traffico si intendono, agli effetti del presente decreto, quelle di cui alla penultima frase del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21 maggio 1951, n. 498.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 481.

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto della Confraternita del SS. Rosario, in Cinquefrondi (Reggio Calabria).

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto della Confraternita del SS. Rosario, in Cinquefrondi (Reggio Calabria), e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 482.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di alcune Parrocchie dalla circoscrizione territoriale della Diocesi di Arezzo a quella di Monteoliveto Maggiore.

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione concistoriale in data 1° agosto 1963, reso esecutivo dall'Abate ordinario di Monteoliveto Maggiore con bolla 1° settembre 1963, relativo al trasferimento delle Parrocchie dei Santi Iacopo e Cristoforo ad Abbadia a Rofeno, di San Giovanni Evangelista a Montecontieri, di San Giovanni Battista a Vescona dalla circoscrizione territoriale della Diocesi di Arezzo a quella di Monteoliveto Maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 483.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Pometo del comune di Ruino (Pavia).

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bobbio in data 13 maggio 1962, relativo al titolo della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Pometo del comune di Ruino (Pavia), che viene cambiato in quello di « Nostra Signora di Fatima ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 484.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, denominata « Opera di religione della Diocesi di Gerace-Locri », con sede in Locri (Reggio Calabria).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione, denominata « Opera di religione della Diocesi di Gerace-Locri », con sede in Locri (Reggio Calabria), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Nicolò, in frazione omonima del comune di Terragnolo (Trento).

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 18 ottobre 1963, integrato con dichiarazione del 22 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Nicolò, in frazione omonima del comune di Terragnolo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964.

Varianti al decreto presidenziale 31 luglio 1962, concernente titoli di studio validi per l'iscrizione d'ufficio ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232, riguardante i titoli di studio, in possesso degli appartenenti alla leva marittima, validi per l'iscrizione d'ufficio ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Ai titoli di studio elencati al punto A) (corsi per laureati), di cui al decreto presidenziale 31 luglio 1962 indicato nelle premesse, sono aggiunti i seguenti:

laurea in scienze naturali;

laurea in scienze geologiche;

laurea in scienze forestali;

laurea in filosofia;

laurea in pedagogia;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Registro n. 33 *Difesa-Marina, foglio n.* 169

(5420)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1964.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1960, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1962, con il quale il dott. Romualdo Massa Bernucci, destinato in altra sede, venne sostituito con il dott. Edoardo Costa Sanseverino, nell'incarico di rappresentante del Ministero degli affari esteri presso il Consiglio di amministrazione anzidetto;

Vista la designazione formulata dal Ministero anzidetto ai fini della sostituzione del dott. Costa Sanseverino, destinato in altra sede, con il dott. Vittorio Bifulco;

Decreta:

Il dott. Vittorio Bifulco è nominato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Edoardo Costa Sanseverino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

MORO

(5384)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1964.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1963 della Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio detto;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 17 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla 2ª sessione 1963

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Affatati Salvatore	15- 6-1900	Mola di Bari	Milano	Non iscritto
2. Affini Enrico	24- 4-1908	Domodossola	Milano	Albo dei dottori commercialisti
3. Alberini Carlo	21- 8-1913	Curtatone	Verona	Albo dei dottori commercialisti
4. Alberti Alberto	15- 1-1929	Monza	Monza	Albo dei ragionieri
5. Albertini Mario	24- 5-1922	Cremona	Cremona	Albo dei ragionieri
6. Amoretti Mario	13- 8-1904	Oneglia	Imperia	Albo dei dottori commercialisti
7. Aquilio Giovanni	8- 2-1892	Carpineto della Nora	Roma	Albo dei ragionieri
8. Arrighetti Vincenzo	31- 3-1923	Genova	Palermo	Non iscritto
9. Arzenati Luigi	22-10-1924	Alessandria	Milano	Non iscritto
10. Astolfi Emilio	3- 5-1910	Milano	Milano	Non iscritto
11. Attanasio Antonio	23-10-1932	Treviso	Varese	Albo dei dottori commercialisti
12. Avogaro Santo detto Sante	29-12-1924	Verona	Verona	Albo dei ragionieri
13. Azzollini Domenico	6- 1-1911	Molfetta	Molfetta	Albo dei dottori commercialisti
14. Azzoni Enrico	1- 1-1922	Viadana	Modena	Albo dei dottori commercialisti
15. Baccarin Alfredo	3-12-1919	Legnaro	Padova	Albo dei dottori commercialisti
16. Banci Giacomo	22- 6-1918	Favignana	Roma	Albo dei dottori commercialisti
17. Bariffi Filippo	9-11-1922	Bellano	Lecco	Albo dei dottori commercialisti
18. Barisone Elio	16- 7-1926	Asti	Asti	Albo dei dottori commercialisti
19. Bartoli Michele	11-11-1905	Catania	Catania	Non iscritto
20. Beggi Enrico	14-11-1933	Modena	Modena	Albo dei ragionieri
21. Bellemo Giancarlo	21- 3-1927	Padova	Lecco	Albo dei dottori commercialisti
22. Beneventano Francesco	4- 8-1911	Catania	Catania	Albo dei giornalisti pubblicisti
23. Bernasconi Piero	13- 4-1915	Como	Torino	Albo dei dottori commercialisti
24. Berretti Mario Guido	17-11-1910	Firenze	Firenze	Non iscritto
25. Berther Giuseppe	21- 3-1904	Brescia	Brescia	Albo dei ragionieri
26. Berti Luigi Aldo	19-10-1908	Conegliano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
27. Bertoni Beppino Vittorio	10- 4-1918	Pontremoli	Milano	Albo degli avvocati
28. Bettini Carlo	21- 4-1919	Rovereto	Rovereto	Albo dei dottori commercialisti
29. Biamino Rocco Luigi	25 12 1912	Meana di Susa	Bolzano	Albo dei dottori commercialisti
30. Bianchetti Giovanni	22- 7 1910	Genova	Genova	Non iscritto
31. Biancoli Uberto	27 8-1910	Chignolo Po	Pavia	Albo degli avvocati
32. Bocelli Ardito	31-10-1909	Roma	Grosseto	Albo dei ragionieri
33. Bonsi Francesco	30- 3-1900	Ferrara	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
34. Bordoni Lamberto	16- 4-1881	Palestrina	Roma	Albo dei ragionieri
35. Botteri Tullio	28- 5-1910	Trieste	Trieste	Albo dei dottori commercialisti
36. Calabrese Natale Vincenzo	18-12-1920	Terravecchia	Roma	Albo dei dottori commercialisti
37. Calamida Francesco	12- 7-1931	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
38. Canepele Pier Giovanni	18- 5-1916	Bologna	Firenze	Albo degli avvocati
39. Canonico Mario	2- 2-1909	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
40. Caprioli Giuseppe	7-11-1909	Gavirate	Bergamo	Albo dei dottori commercialisti
41. Cardano Umberto	29- 6-1927	Galliate	Novara	Albo dei ragionieri
42. Cariboni Piero Mario	19- 2-1898	Bellano	Lecco	Non iscritto
43. Carlodalatri Ernesto	4- 4-1911	Frosinone	Roma	Albo dei dottori commercialisti
44. Castagnoli Mirko	8- 8-1903	Cesena	Cesena	Albo dei ragionieri
45. Castellarin Luigi	22- 1-1915	S. Giorgio della Richinvelda	Pontebba	Albo dei ragionieri
46. Castellino Onorato	31-12-1935	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
47. Catenacci Emilio	6- 7-1926	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
48. Cattaneo Filippo	13-10-1908	Trani	Roma	Albo dei ragionieri
49. Cavicchioli Guido	19-11-1921	Revere	Revere	Albo dei dottori commercialisti
50. Cecchi Mario	24-11-1923	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri
51. Cecchi Umberto	15- 9-1900	Firenze	Firenze	Non iscritto
52. Cecchini Roberto Gioacchino	20- 4-1924	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
53. Cella Virgilio	15- 7-1915	Milano	Milano	Albo degli avvocati
54. Cereda Francesco	14-12-1922	Monza	Monza	Albo dei dottori commercialisti
55. Cesar Francesco	4- 9-1894	Trieste	Trieste	Non iscritto
56. Chicchellero Fracca Marco	23- 4-1916	Noventa Vicentina	Venezia	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
57. Chiti Angiolo	10- 2-1915	Chiusi	Abbadia San Salvatore	Albo dei ragionieri
58. Cifalà Stefano	4- 1-1920	Itala	Conegliano	Albo dei ragionieri
59. Cifarelli Omar	20- 6-1909	Genova	Genova	Albo degli avvocati
60. Cogliolo Mario	7- 4-1894	Genova	Genova	Albo degli avvocati
61. Colnaghi Angelo	16-10-1908	Milano	Milano	Non iscritto
62. Colombo Aido	29- 4-1927	La Spezia	La Spezia	Albo dei dottori commercialisti
63. Conti Emilio	8- 7-1922	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
64. Corradi Otello	2-10-1909	Mantova	Milano	Non iscritto
65. Cortesi Annibale	8-11-1921	Roncoferraro	Roncoferraro	Albo dei ragionieri
66. Corti Gian Enrico	12- 8-1934	Castell'Arquato	Como	Albo dei dottori commercialisti
67. Cristini Antonio	7-12-1909	Mirandola	Cagliari	Non iscritto
68. Cuccarini Elladio	6- 9-1906	Vibo Valentia	Milano	Non iscritto
69. d'Aimmo Florindo	31- 1-1928	Termoli	Termoli	Albo dei dottori commercialisti
70. D'Alena Benedetto	30- 9-1922	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
71. Dallari Pietro	9-12-1925	Genova	Sassuolo	Albo dei dottori commercialisti
72. Dalla Torre Giuseppe	30- 6-1912	Verona	Roma	Non iscritto
73. Damonte Gerolamo	1- 9-1923	Arenzano	Genova	Albo degli avvocati
74. Debenedetti Dante	13- 6-1904	Pontestura	Milano	Albo dei dottori commercialisti
75. De Benedetto Vito	11- 9-1899	Gallipoli	Roma	Albo dei dottori commercialisti
76. De Gennaro Francesco	5- 6-1916	Mottola	Milano	Albo dei dottori commercialisti
77. De Gerone Amilcare	8-10-1931	Calalzo di Cadore	Calalzo	Albo dei ragionieri
78. De Paoli Giuseppe	27- 1-1919	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
79. De Rocchi Pietro	24-12-1914	Uggiate Trevano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
80. Del Gaudio Ademario	28- 1-1916	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
81. Del Gaudio Giuseppe	23- 5-1908	Siracusa	Milano	Albo dei ragionieri
82. Del Santo Giuseppe	23-11-1910	Follo	La Spezia	Albo dei dottori commercialisti
83. Diamante Paolo	2- 2-1920	Potenza	Napoli	Albo degli avvocati
84. Di Pilla Giuseppe	16- 3-1914	Sant'Agapito	Campobasso	Albo degli avvocati
85. Di Salvo Franco	23- 6-1927	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
86. Donadio Luigi Carlo	13- 1-1921	Dronero	Dronero	Albo dei dottori commercialisti
87. Duse Luigi	23- 2-1901	Milano	Tormini Roé Volciano	Non iscritto
88. Evangelista Pasquale	18- 1-1914	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
89. Fabbrini Giuseppe	10- 1-1905	Roma	Roma	Non iscritto
90. Faccani Leo	25- 4-1920	Lugo (Ravenna)	Lugo	Albo dei dottori commercialisti
91. Fagnano Antonio	12-12-1925	Genova	Tortona	Albo dei ragionieri
92. Falcaro Mario	29- 5-1922	Padova	Padova	Non iscritto
93. Fanelli Umberto	24- 1-1916	Pesaro	Bologna	Albo dei ragionieri
94. Fantini Alfredo	12- 8-1896	Monzuno	Bologna	Albo dei ragionieri
95. Farina Renato	28- 1-1916	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
96. Favaloro Angelo	26-12-1930	Beyrout	Roma	Albo dei dottori commercialisti
97. Felicetti Mario	24- 2-1902	Firenze	Roma	Albo dei dottori commercialisti
98. Ferraris Francesco	6- 2-1905	Biella	Milano	Non iscritto
99. Ferrazzi Giuseppe	25- 2-1898	Omignano	Cava dei Tirreni	Albo dei ragionieri
100. Filipponio Giuseppe	17-12-1899	Trinitapoli	Roma	Non iscritto
101. Fiore Enrico	10-10-1933	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
102. Fisanotti Antonio	5-10-1922	Torino	Torino	Albo dei geometri
103. Florian Raoul Gastone	24- 4-1893	Bologna	Milano	Non iscritto
104. Fontana Angelo	10- 1-1920	Bisceglie	Bisceglie	Albo dei dottori commercialisti
105. Forghieri Alessandro	16- 8-1917	Modena	Modena	Albo dei dottori commercialisti
106. Formaggini Giuseppe	5-11-1905	Sanremo	Cuneo	Albo dei ragionieri
107. Franzoi Giovanni Battista	28- 6-1924	Mezzo Lombardo	Trento	Albo dei dottori commercialisti
108. Frontello Giovannico	30- 6-1897	Orani	Marina di Massa	Albo dei ragionieri
109. Fubini Eugenio	30- 7-1910	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
110. Fucci Pietro	3- 7-1890	Casalbore	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
111. Funghi Urania	6- 9-1919	Venezia	Padova	Albo dei dottori commercialisti
112. Furlan Ivo	20-10-1904	Treviso	Treviso	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
113. Fusar Poli Andrea	23- 6-1931	Bagnolo Cremasco	Crema	Albo dei ragionieri e dei dottori commercialisti
114. Gaiani Carlo	15-12-1926	Modena	Modena	Albo dei dottori commercialisti
115. Gagliardo Giorgio	14- 5-1922	Padova	Milano	Albo dei dottori commercialisti e degli avvocati
116. Galasso Umberto	6-11-1915	Casalmaggiore	Milano	Albo dei ragionieri
117. Gallazzi Mario Giovanni	13- 2-1921	Ancona	Roma	Albo dei dottori commercialisti
118. Garofoli Ferdinando	13- 1-1916	Bisceglie	Bisceglie	Albo dei dottori commercialisti
119. Gastaldetti Giuseppe	15-12-1915	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
120. Genoese Zerbi Carmelo	18- 1-1935	Taurianova	Roma	Albo dei dottori commercialisti
121. Ghiglia Fernando	10- 6-1905	Rio Marina	Roma	Non iscritto
122. Ghiretti Umberto	29- 4-1937	Parma	Langhirano	Albo dei ragionieri
123. Giannaccari Antonio	3- 1-1921	Maglie	Milano	Albo degli avvocati
124. Giannantonio Giovanni	4-11-1932	Motta di Livenza	Gallarate	Albo dei dottori commercialisti
125. Gianoglio Renato	26- 5-1920	Milano	Roma	Non iscritto
126. Giongo Guido	11- 6-1922	Riva	Milano	Albo dei dottori commercialisti
127. Giorgeri Francesco	8- 4-1907	Massa	La Spezia	Albo dei ragionieri
128. Giusto Mariano detto Mario	5- 7-1900	Messina	Messina	Albo dei ragionieri
129. Gorini Giulio	6- 9-1921	Varese	Varese	Albo dei dottori commercialisti
130. Gramazio Mario	7- 5-1915	Crotone	Nocera Inferiore	Non iscritto
131. Grassi Ennio	19- 6-1898	Pescopagano	Roma	Non iscritto
132. Grillenzoni Leone	7-12-1899	Finale Emilia	Bologna	Non iscritto
133. Guidi Oreste	21-10-1902	Siena	Genova	Non iscritto
134. Iacuzzi Mario	29- 6-1913	S. Giovanni a Teduccio	Genova	Albo dei ragionieri
135. Izzarelli Antonio	13- 5-1901	Caramanico Terme	Roma	Non iscritto
136. Jacovitz Aldo	21- 1-1912	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
137. Jasoni Mario	23- 5-1934	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
138. Jurkic Gabriele	27- 4-1911	Trieste	Milano	Albo dei ragionieri
139. Lagorio Emilio	6- 9-1919	Savona	Savona	Albo dei dottori commercialisti
140. Lamberti Lino	14-12-1919	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
141. Lampignano Michele	19- 3-1926	Bari	Viterbo	Albo dei dottori commercialisti
142. Lanteri Giovanni	19- 1-1927	Sanremo	Sanremo	Albo dei dottori commercialisti
143. Lanzon Piero	18- 3-1918	Tripoli	Roma	Non iscritto
144. Lapreta Giuseppe	13- 6-1900	Napoli	Napoli	Non iscritto
145. Laudicina Salvatore	2- 4-1913	Marsala	Arona	Albo dei ragionieri
146. Lipani Ettore	12- 2-1921	Caltanissetta	Omegna	Albo dei dottori commercialisti
147. Longhi Nestore	6- 7-1910	Trieste	Genova	Non iscritto
148. Lottini Pier Luigi	7-10-1902	Livorno	Livorno	Non iscritto
149. Luini Emanuele	15- 5-1897	Porto Valtravaglia	Milano	Non iscritto
150. Lupacchioli Mario	16-11-1913	Campobasso	Roma	Albo dei dottori commercialisti
151. Lupi Mario	14- 8-1916	Cingia de' Botti	Milano	Albo dei ragionieri
152. Machì Cosmo	15- 7-1913	Palermo	Inzago	Albo dei dottori commercialisti
153. Maestri Giuseppe	14- 9-1915	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
154. Magnani Belisario	19- 7-1919	Magnacavallo	Lecco	Albo dei dottori commercialisti
155. Majolino Vito	16- 1-1921	Roma	Roma	Non iscritto
156. Maina Antonio	3- 5-1906	Poirino	Torino	Non iscritto
157. Mallardo Berardino	1- 1-1898	Foggia	Milano	Albo degli avvocati
158. Mandanici Francesco	25- 9-1901	Messina	Messina	Non iscritto
159. Manfrin Ottorino	28-12-1906	Cologna Veneta	Legnago	Albo dei ragionieri
160. Manzi Luigi	23- 5-1902	Sparanise	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
161. Marcato Carlo	13-12-1927	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
162. Marcotullio Adamo	7- 6-1922	Bomba	Roma	Albo degli avvocati
163. Margiotta Angelo	22- 8-1903	Martina Franca	Bari	Non iscritto
164. Marisaldi Luciano	17- 2-1929	Crespellano	Bologna	Albo dei ragionieri
165. Maso Emilio	21- 2-1906	Venezia	Venezia	Albo dei dottori commercialisti
166. Mastrosimone Lucio Fortunato	2- 6-1907	Sant'Arcangelo	Bari	Non iscritto
167. Mazzocca Sernia Salvatore	8- 9-1929	Barletta	Barletta	Albo dei dottori commercialisti
168. Melli Giovanni	30-10-1914	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
169. Mencaroni Aldo	3-11-1910	Arezzo	Arezzo	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
170. Menegolo Nello .	24- 2-1924	Bevilacqua	Cerea	Non iscritto
171. Messina Renato .	24- 7-1909	Salerno	Salerno	Albo dei ragionieri
172. Minola Stefano	5- 5-1911	Milano	Milano	Albo dei ragionieri (elenco speciale)
173. Mitolo Urbano	22- 3-1898	Roma	Genova	Non iscritto
174. Mizzau Alfeo . .	20- 3-1926	Codroipo	Udine	Albo dei dottori commercialisti
175. Mollica Achille	7- 7-1908	Vigatto-Parma	Milano	Non iscritto
176. Molinari Alfredo	5- 4-1905	Rivarolo Ligure	Genova	Non iscritto
177. Montanari Giulio	18- 4-1909	Roma	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
178. Montanari Gregorio	9- 8-1913	Terni	Terni	Albo dei dottori commercialisti
179. Morachioli Sandro .	24- 2-1917	Sestri Levante	Genova	Albo dei dottori commercialisti
180. Morgante Francesco	6-12-1925	Agrigento	Agrigento	Albo degli avvocati
181. Mori Milton	13- 4-1904	Loro Piceno	Roma	Non iscritto
182. Mortola Lazzaro .	31- 7-1913	Camogli	Rescaldina	Albo dei dottori commercialisti
183. Musetti Antonio .	2-10-1923	Castelnuovo Magra	Carrara	Albo dei dottori commercialisti
184. Nicoli Ugo	21-11-1922	Brescia	Napoli	Non iscritto
185. Nicosia Salvatore	30- 6-1902	Chiaramonte Gulfi	Catania	Albo dei dottori commercialisti
186. Nordio Luigi	5- 8-1899	Trieste	Trieste	Albo dei ragionieri
187. Norzi Guido	5- 8-1899	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
188. Nuzzi Giulio Cesare	21- 8-1919	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
189. Orlic Riccardo	25- 5-1923	Oneglia	Imperia	Albo dei dottori commercialisti
190. Orvieto Giuliano	2-11-1931	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
191. Orzalesi Luca	2- 9-1932	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
192. Padovano Romualdo .	4- 5-1913	Palermo	Palermo	Albo dei dottori commercialisti
193. Pagliari Italo .	16- 3-1916	Parma	Parma	Albo dei ragionieri
194. Palazzo Claudio .	17-10-1930	Milano	Cagliari	Albo dei ragionieri
195. Palazzo Giovanni .	6- 3-1921	Bari	Genova	Albo dei dottori commercialisti
196. Parenti Renzo .	27-11-1914	Parma	Parma	Albo dei ragionieri
197. Parisi Antonio	11-10-1910	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
198. Pastori Mario	16- 8-1912	Nervesa della Battaglia	Ferrara	Albo dei dottori commercialisti
199. Pastorino Paolino detto Paolo .	2- 1-1914	Cornigliano Ligure	Genova	Albo dei dottori commercialisti
200. Pedrazzini Bruno	12- 3-1908	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
201. Pellegrini Luigi . .	19- 7-1924	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
202. Pelloni Carlo .	22- 9-1910	Bologna	Bologna	Non iscritto
203. Pergami Italo . .	14- 4-1905	Sigillo	Ancona	Albo dei ragionieri
204. Piattella Romualdo	26- 2-1910	Pineto	Pescara	Albo dei ragionieri
205. Piccioni Vincenzo .	19-11-1902	Jesi	Milano	Non iscritto
206. Pitet Giovanni Renato . .	16-10-1929	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
207. Poggi Luigi	3-11-1921	Pavia	Pavia	Albo dei ragionieri
208. Pozzi Achille	26- 4-1913	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
209. Previti Umberto .	4- 1-1901	Reggio Calabria	Roma	Albo dei dottori commercialisti
210. Provenzano Benedetto	30-11-1924	Matino	Milano	Albo dei dottori commercialisti
211. Pulvirenti Salvatore	23- 4-1906	Catania	Catania	Albo dei ragionieri
212. Punzo Elisabetta	22-10-1913	Imola	Brescia	Albo dei dottori commercialisti
213. Radogna Mario	14- 7-1909	Cortona	Livorno	Non iscritto
214. Ricci Mario	22- 7-1922	Brescia	Brescia	Albo dei ragionieri
215. Riva Ernesto	13- 7-1924	Godiasco	Godiasco	Albo dei ragionieri
216. Riva Luciano	27- 8-1924	Lecco	Lecco	Albo dei dottori commercialisti
217. Rosa Salvatore	28- 9-1907	Foggia	Milano	Non iscritto
218. Roscini Giacomo	1- 5-1916	Perugia	Perugia	Albo dei dottori commercialisti
219. Rossi Giorgio .	1- 4-1932	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
220. Rossini Gino detto Luciano .	24- 4-1929	Finale Emilia	Modena	Albo dei dottori commercialisti
221. Rosso Giuseppe	19- 4-1911	Rosignano Monferrato	Torino	Albo dei dottori commercialisti
222. Rottini Angelo	27- 1-1915	Cordignano	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
223. Ruggeri Osvaldo	6- 8-1923	Sesto ed Uniti	Cremona	Albo dei dottori commercialisti
224. Ruggieri Giuseppe .	6- 3-1903	S. Stefano di Camastra	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
225. Rusca Enrico	23-10-1921	Genova	Genova	Albo dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
226. Russo Renato	4- 2-1913	S. Maria Capua Vetere	Napoli	Non iscritto
227. Sabelli Aldo	10- 5-1929	Campobasso	Roma	Albo degli avvocati
228. Sacerdote Bruno	8- 3-1930	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
229. Sala Carlo	30- 8-1915	Vigevano	Vigevano	Albo degli avvocati
230. Salamano Alessandro	26- 3-1928	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
231. Santagata Giorgio	29- 6-1914	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
232. Santagostino-Barbone Carla	2- 7-1927	Milano	Milano	Non iscritta
233. Santi Gianetto	6- 3-1916	Imola	Imola	Albo dei dottori commercialisti
234. Santi Renato	10-10-1927	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
235. Sardina Giacomo	30- 8-1907	Palermo	Palermo	Non iscritto
236. Sardo Antonio	7- 6-1909	Pozzuoli	Milano	Albo dei ragionieri
237. Scabello Alberto	24- 8-1932	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
238. Scagnolari Bruno	29- 5-1932	Rovigo	Padova	Albo dei ragionieri
239. Schiavio Giulio	29- 5-1934	Zelbio-Veleso	Torino	Albo dei ragionieri
240. Scialoja Vittorio	3- 4-1908	Pozzuoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
241. Scoglio Francesco	5- 1-1925	Messina	Messina	Albo degli avvocati
242. Scopa Giuseppe	10-11-1901	Vasto	Chieti	Albo dei ragionieri
243. Serra Lucio	25- 8-1900	Siracusa	Siracusa	Albo dei ragionieri
244. Silvietti Mario	20- 7-1908	Siena	Siena	Albo dei dottori commercialisti
245. Simonetti Domenico	19- 8-1905	Mazzano Romano	Roma	Non iscritto
246. Sismondi Carlo	19-10-1930	Manta	Manta	Albo dei dottori commercialisti
247. Sommariva Giuseppe	5- 5-1893	Sulmona	Milano	Non iscritto
248. Sorgini Eugenio	27- 9-1908	Atessa	Roma	Albo dei dottori commercialisti
249. Stangherlin Amedeo	30-10-1905	Cerchio	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
250. Stupazzini Franco	31-10-1935	Bologna	Galliera	Albo dei dottori commercialisti
251. Taricco Vincenzo	17- 3-1932	Cuneo	Cuneo	Albo dei dottori commercialisti
252. Tedeschi Giovanni	11- 5-1934	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
253. Tominz Bruno	29- 6-1908	Trieste	Trieste	Albo dei dottori commercialisti
254. Torre Giovanni	17- 4-1915	Portici	Palermo	Albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri
255. Tornesello Antonio	8- 6-1904	Collepasso	Maglie	Albo dei ragionieri
256. Trapani Vincenzo	20- 5-1910	Bari	Bari	Albo dei dottori commercialisti
257. Trelanzi Corrado	19- 6-1899	Roma	Roma	Non iscritto
258. Trinca Franco	1-12-1923	Roma	Marino	Albo dei ragionieri
259. Troja Domenico	1- 1-1026	Palermo	Roma	Albo dei dottori commercialisti
260. Tronci Silvio	15- 6-1900	Cagliari	Palermo	Non iscritto
261. Tristano Giovanni	5- 3-1917	Palermo	Palermo	Albo dei dottori commercialisti
262. Vaccari Sergio	21- 8-1925	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dei dottori commercialisti
263. Vecchio Filippo	13- 8-1914	Ioppolo	Catanzaro	Non iscritto
264. Ventura Rino	4- 6-1929	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
265. Viganò Eugenio	15- 9-1910	Desio	Desio	Albo dei ragionieri
266. Virdis Antonio	20-10-1916	Macomer	Cagliari	Albo dei ragionieri
267. Vitelli Giovanni Maria	26- 1-1907	Torino	Torino	Non iscritto
268. Volpes Roberto	2- 1-1904	Palermo	Palermo	Non iscritto
269. Zamperini Giuseppe	9-12-1914	Sesto Calende	Varese	Albo dei dottori commercialisti
270. Zanaboni Luigi	4- 7-1920	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
271. Zanardi Guido	9- 3-1917	Ferrara	Ferrara	Albo dei dottori commercialisti
272. Zaramella Antonio	20-10-1914	Musile di Piave	Torino	Albo dei dottori commercialisti
273. Zardi Paolino	15- 3-1919	Imola	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
274. Zerollo Dino	13- 5-1920	Genova	Genova	Non iscritto
275. Zibordi Alberto	25- 1-1917	Modena	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
276. Zironi William	29-10-1920	Modena	Modena	Albo dei dottori commercialisti
277. Zovanoli Foscolo	5- 4-1908	Piacenza	Piacenza	Albo dei dottori commercialisti

Roma, addì 8 giugno 1964

Il presidente della Commissione centrale
dott. Pietro PITTIRUTI

(5059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 luglio 1964:

Borri Andrea, notaio residente nel comune di Coggiola, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma;

Galafate Orlandi Giuseppe, notaio residente nel comune di Sarnano, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni;

Galbiati Mario, notaio residente nel comune di Desana, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como;

Coraiola Anna Maria, notaio residente nel comune di Malè, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Cles, stesso distretto;

Pesce Nicola, notaio residente nel comune di Rocca d'Aspide, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Montecorvino Rovella, stesso distretto;

Loiacono Luigi, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Paternò, stesso distretto;

Barbagallo Leonardo, notaio residente nel comune di Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Riposto, stesso distretto;

Laurino Sebastiano, notaio residente nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Zafferana Etnea, stesso distretto;

Torisi Domenico, notaio residente nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Motta Sant'Anastasia, distretto notarile di Catania;

Manfredi Vincenzo, notaio residente nel comune di Annicco, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Calcio, distretto notarile di Bergamo;

Saguato Giovanni, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Garessio, distretto notarile di Cuneo;

Bellutti Natale, notaio residente nel comune di Rotonda, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Pegognaga, distretto notarile di Mantova;

Zaccaria Maria Carmela, notaio residente nel comune di Capestrano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona;

Coppola Italo, notaio residente nel comune di Tursi, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona;

Ricci Giovanni, notaio residente nel comune di Laveno Monbello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Moroni Alberto, notaio residente nel comune di Rocca d'Arazzo, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Gioi, distretto notarile di Salerno;

Spada Antonino, notaio residente nel comune di Trasacco, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roccastrada, distretto notarile di Grosseto;

Messeri Paolo, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca;

Grignaschi Ugo, notaio residente nel comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine;

Zaffagnini Gian Carlo, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Atri, stesso distretto;

Giuratrabocchetti Consalvo, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Bormio, distretto notarile di Sondrio;

Rostagno Angiolina, notaio residente nel comune di Moretta, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Oulx, distretto notarile di Torino;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Carrara, distretto notarile di Massa ;

Zappia Anna Maria, notaio residente nel comune di Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza.

(5407)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Edile », con sede in Miglionico (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1964, il dott. Antonio D'Alema viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 25 luglio 1955, in sostituzione del geom. Carlo Palma.

(5241)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce Aviglianese », con sede in Avigliano (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1964, il rag. Benedetto Stoppelli viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 5 maggio 1958, in sostituzione del dott. Giovanni D'Angelo, dimissionario.

(5240)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Francesco Consigliere, nato a Genova il 28 settembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova il 20 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(5251)

Il dott. Enzo Di Bartolomeo, nato a Torre de' Passeri (Pescara) il 21 agosto 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5252)

Il dott. Giovanni Guazzone, nato a Firenze il 2 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Firenze il 23 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5253)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano di ricostruzione ed alle annesse norme edilizie del comune di Macerata.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1964, n. 2289/2529, è stato approvato con lo stralcio e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di varianti al piano di ricostruzione ed alle annesse norme edilizie del comune di Macerata, vistato in 8 planimetrie in scala 1:2000 e due elaborati regolamentari.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione che, a norma della legge 21 dicembre 1955, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(5401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 6 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,85	624,93	624,88	625,85	624,92	624,88	624,90	624,92	624.90
$ Can.	577,83	577,80	577,75	577,775	577 —	577,75	577,75	577,85	577,77	577.75
Fr. Sv.	144,76	144,72	144,73	144,73	144,75	144,75	144,735	144,75	144,75	144,72
Kr. D.	90,44	90,43	90,46	90,45	90,40	90,44	90,44	90,42	90,45	90,45
Kr. N.	87,35	87,33	87,36	87,3425	87,35	87,35	87,34	87,38	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,31	121,30	121,30	121,315	121.25	121,32	121,325	121,35	121,32	121,30
Fol.	172,65	172,73	172,77	172.74	172,70	172,70	172,74	172,65	172,71	172,73
Fr. B.	12,52	12,541	12,54	12 545	12,52	12,53	12,542	12,54	12,53	12,53
Franco francese	127,53	127,535	127,53	127,535	127.53	127,53	127,525	127,53	127,53	127.53
Lst.	1744,58	1744,20	1744,60	1744,25	1744 —	1744,40	1744,20	1744,50	1744,37	1744.20
Dm. occ.	157,22	157,25	157,26	157,2375	157,20	157,24	157,22	157,22	157,24	157.23
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,20	24.2025	24,15	24,20	24,1985	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,90	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 6 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	102.80
Redimibile 3,50 % 1934	93.55
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	88.15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81.35
Id. 5 % (Città di Trieste)	85.70
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,45

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98.725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98.825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98.75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98.675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,80

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1964

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	577,762
1 Franco svizzero	144,732
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,341
1 Corona svedese	121,32
1 Fiorino olandese	172,74
1 Franco belga	12,543
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1744,225
1 Marco germanico	157,229
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,747

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena);

Dispone:

Il geom. Mario Mari è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1964

Il Governatore: CARLI

(5361)

Attribuzione della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1964

Il Governatore: CARLI

(5421)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di ventotto posti di vice-aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono da conferire ventotto posti, mediante pubblico concorso;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice-aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguita la licenza di scuola media;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai nn. 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno, Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame che consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica, si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Nozioni di Storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
2) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia.
3) Nozioni sull'ordinamento degli archivi di Stato italiani.

Prova pratica di dattilografia:

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponde almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno, Direzione generale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici minori: certificato della Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e di quello ottenuto nella prova orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno, Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del ricordato articolo 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati vice-aiutanti in prova nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 19.

Il funzionario dirigente la sezione 2ª della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1964
Registro n. 12 Interno, foglio n. 280

(4719)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2244 del 1° giugno 1963, modificato con successivi decreti n. 2751 del 22 giugno 1963, n. 3060 del 24 luglio 1963 e n. 4156 del 21 settembre 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4290 del 28 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 dell'8 ottobre 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

Pennelli Neri: punti 115,585 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 17 giugno 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 2921, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio;

Vista la domanda del candidato;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Neri Pennelli, vincitore del concorso indicato in narrativa, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio, per un biennio, in via di esperimento.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 17 giugno 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

(5287)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.